



**Interpretazione autentica Ipotesi di Accordo Sindacale del 23/11/2023
tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, la RSU e le OO.SS. del Comparto
Differenziali Economici di Professionalità 2023: criteri per la definizione delle procedure delle
progressioni economiche all'interno delle aree.**

PREMESSO che:

- le Parti, in data 23 novembre 2023 hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo sindacale relativo ai criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree ai fini dell'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità con decorrenza 01/01/2023 ai dipendenti aventi diritto e che qui integralmente si richiama;
- l'Accordo sopradetto indicava all'Allegato B tra i "Criteri di graduazione e punteggi":
 - A. il criterio relativo alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico la cui quota di punteggio corrispondente è pari è pari al 60% del punteggio totale utile ai fini della graduatoria, che di seguito si riporta:

Valutazione individuale annuale	Valori percentuali punteggio	Punti utili per la posizione in graduatoria DEP
Minore di 50%	0	0
Maggiore/uguale a 50% e minore/uguale a 85%	In proporzione rispetto alla percentuale della valutazione	da 30 a 51 (Es. 60% = 36 Es. 75% = 45)
Maggiore di 85% e minore/uguale a 90%	90%	54
Maggiore di 90% e minore/uguale a 95%	95%	57
Maggiore di 95%	100%	60

RILEVATO che per una corretta applicazione del su citato criterio, in relazione a particolari casistiche, si rende necessario specificare le regole per l'attribuzione del relativo punteggio;

Le Parti convengono che:

1. in presenza della valutazione per n. 2 anni: si considera la media del biennio per valorizzare l'anno senza valutazione;



2. in presenza della valutazione per n. 1 anno: si considera tale valore utile per valorizzare i 2 anni senza valutazione;
3. in assenza di valutazione nel triennio: si assegna automaticamente un punteggio pari a 30.

* * *

- B.** il criterio relativo alla esperienza professionale, la cui quota di punteggio corrispondente è pari al 40% del punteggio totale utile ai fini della graduatoria:

RILEVATO che per una corretta applicazione del su citato criterio si rende necessario specificare quanto segue per l'attribuzione del relativo punteggio;

Le Parti altresì convengono che:

1. Le locuzioni "solo rapporti di lavoro dipendente presso SSN" e "calcolata a partire dalla data di prima assunzione continuativa nel SSN" si intendono sostituite con "per "esperienza professionale" deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) del Ccnl 02/11/2022 nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo".

Milano, 12 dicembre 2023

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale

RSU Ambrosiano
FP CGIL
CISL FP

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, con riferimento all'Ipotesi di Accordo del 23/11/2023, in ragione del fatto che si tratta della prima applicazione dell'istituto, convengono che nel 2024 si procederà ad una ulteriore riesame dei requisiti di accesso alla selezione e dei relativi criteri di graduazione per l'attribuzione dei punteggi.

Milano, 12 dicembre 2023

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale

RSU Ambrosiano
CGIL FP
CISL FP